Istruzione 5/2022 della ElCom

Contabilità analitica (calcolo dei costi): presentazione e adeguamento a posteriori

20.09.2022

---

1. Premessa

I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi (contabilità analitica). Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom (art. 11 cpv. 1 LAEl).

Il rilevamento standardizzato dei dati della contabilità analitica serve alla ElCom per adempiere i suoi compiti di cui all'articolo 22 LAEl.

2. Presentazione (consegna) della contabilità analitica

Per quanto riguarda la presentazione della contabilità analitica alla ElCom vale quanto segue:

a) Il conto dei costi (contabilità analitica) deve essere presentato alla ElCom al più tardi entro il 31 agosto (art. 7 cpv. 7 OAEl).

b) La contabilità analitica deve essere presentata firmata da una o più persone autorizzate (scheda 1.1).

c) È autorizzato a firmare chi è legittimato a rappresentare un'impresa e ad assumere obblighi verso terzi. Ciò si evince principalmente dall'iscrizione nel registro di commercio. Se il diritto di firma non risulta dall'iscrizione nel registro di commercio (ad es. aziende comunali) il/i firmatario/i è tenuto/sono tenuti a dimostrarlo. Se il diritto di firma risulta da procure (generali o speciali interne e/o esterne), anche queste devono essere allegate. La/le firma/e deve/devono essere corredata/e anche della funzione della/e persona/e che firma/firmano.

Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
Christoffelgasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 58 33, fax +41 58 462 02 22
info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch

3. Carattere definitivo della contabilità analitica presentata

Con la presentazione della contabilità analitica debitamente firmata, il gestore di rete conferma di aver tenuto conto di tutte le fattispecie e posizioni determinanti. In tal modo il gestore di rete si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati. Pertanto si può ritenere che il gestore di rete sia a conoscenza della giurisprudenza pertinente. Da ciò ne deriva quanto segue:

a) La contabilità analitica è in linea di principio definitiva al momento in cui viene presentata alla ElCom. Fanno eccezione gli adeguamenti a seguito delle osservazioni facenti parte del processo ordinario della contabilità analitica o di disposizioni successive della ElCom o della Segreteria tecnica della ElCom (ST).

b) In via del eccezionale, la ElCom o la ST possono considerare ammissibile un adeguamento a posteriori, e pertanto approvarlo, anche in assenza di una disposizione della stessa ElCom o della ST. Ai fini di un'approvazione da parte della ElCom o della ST, il gestore di rete è tenuto a presentare domanda scritta corredata di motivazione alla ElCom, dimostrando la fattispecie in questione mediante documenti giustificativi. L'adeguamento viene effettuato direttamente nella contabilità analitica, per la quale la ST effettua una cosiddetta «riapertura», oppure attraverso le differenze di copertura da indicare alla voce «altre differenze di copertura» nella successiva contabilità analitica. Nelle osservazioni devono essere indicati il motivo dell'adeguamento e il numero della pratica relativa all'approvazione dell'adeguamento. La ST decide in che modo effettuare l'adeguamento.

c) Non sono ammessi adeguamenti a posteriori che non siano stati esplicitamente approvati dalla ElCom o dalla ST.

d) Gli adeguamenti a posteriori di una contabilità analitica (con riserva dell'approvazione da parte della ElCom o della ST) sono ammissibili al massimo per gli ultimi cinque anni contabili conclusi.[1] **Adeguamenti che vanno più a ritroso nel tempo non sono ammessi in nessun caso.**

   Esempio anno contabile = anno civile: Durante l'anno civile 2019, nel quadro della «Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2020», in cui sono riportati i valori effettivi dell'anno contabile 2018 (consuntivo), un gestore di rete intende procedere a un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2015 (valori effettivi anno contabile 2013, presentazione alla ElCom nel 2014). Il gestore presenta la relativa domanda alla ElCom l'1.11.2019. Dato che il termine dei 5 anni decorre dal giorno successivo alla chiusura dell'anno contabile 2013, cioè l'1.1.2014, e scade il 31.12.2018, un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2015 non è autorizzato, neppure se l'adeguamento fosse considerato ammissibile, a titolo eccezionale, dalla ElCom o dalla ST. Invece, un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2016 (dati effettivi anno conta-bile 2014) è possibile, con riserva dell'esplicita approvazione da parte della ElCom o della ST.

   Esempio anno contabile = anno idrologico: Durante l'anno civile 2019, nel quadro della «Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2020», in cui sono riportati i valori effettivi dell'anno contabile 2018 (consuntivo), un gestore di rete intende procedere a un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2015 (valori effettivi anno contabile 2013, presentazione alla ElCom nel 2014). Il gestore presenta la relativa domanda alla ElCom l'1.11.2019. Dato che il termine dei 5 anni decorre dal giorno successivo alla chiusura dell'anno contabile 2013, cioè l'1.10.2013, e scade il 30.09.2018, un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2015 non è autorizzato, neppure se l'adeguamento fosse considerato ammissibile, a titolo eccezionale, dalla ElCom. Per l'anno contabile idrologico, neanche un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2016 (anno contabile 2014; chiusura 30.09.2014) è possibile, infatti il termine decorre dall'1.10.2014 e scade il 30.09.2019, quindi prima della presentazione della domanda fatta

[1] Analogamente al termine di prescrizione di cinque anni per prestazioni periodiche di cui all'articolo 128 numero 1 CO.

l'1.11.2019. È invece possibile un adeguamento della contabilità analitica per le tariffe 2017 (valori effettivi anno contabile 2015; chiusura 30.09.2015), con riserva dell'esplicita approvazione da parte della ElCom o della ST.